

CAMERA DEI DEPUTATI N. 876

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato **FRANCESCO SANNA**

Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione del Senato della Repubblica, e al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati

Presentata il 3 maggio 2013

ONOREVOLI COLLEGHI! — La normativa in vigore per l'elezione della Camera dei deputati, di seguito « Camera », e del Senato della Repubblica, di seguito « Senato », ha dimostrato, nella XV, nella XVI e nella corrente XVII legislatura, tutti i limiti denunciati fin dal suo esame parlamentare e da allora continuativamente al centro di un acceso dibattito — sia in sede scientifica, da parte di costituzionalisti e politologi, sia in sede politica — sui correttivi da introdurre in sede di riforma del sistema elettorale.

È utile ricordare i più evidenti di questi limiti:

1) circoscrizioni elettorali molto estese che allentano il rapporto tra parlamentare eletto e comunità;

2) liste rigide di candidati il cui ordine determina la *chance* di elezione, ingigantendo abnormemente il potere degli organi delle forze politiche competenti a determinare la collocazione dei candidati medesimi;

3) impossibilità per i cittadini elettori sia di indicare una preferenza tra i diversi candidati, sia di modificarne la probabilità di elezione derivante dall'ordine di lista;

4) la mancanza di qualsiasi meccanismo che promuova la parità di genere ai sensi dell'articolo 51 della Costituzione;

5) diverso funzionamento del premio di maggioranza al Senato (su base regionale) ed alla Camera (eletta su base nazionale), con la alta possibilità che si

producano, anche per la differente platea dei cittadini con diritto di elettorato attivo (venticinque anni per eleggere il Senato, diciotto anni per eleggere la Camera), maggioranze diverse, o non-maggioranze, che rendono difficile o impossibile il conseguimento omogeneo della fiducia al Governo in ciascun ramo del Parlamento.

L'ultimo e più macroscopico effetto distorsivo del sistema è la generazione di un premio di maggioranza, pari a un numero di seggi sufficienti a farne complessivamente conseguire 340 nella Camera alla lista o coalizione di liste che ottenga la maggioranza relativa. Il che rende possibile, in un contesto di frammentazione politica e nel caso il consenso popolare si articoli in più di due polarità — come si è visto nella legislatura in corso — un fortissimo e abnorme effetto disproporzionale. Su questo aspetto anche la Corte costituzionale ha incidentalmente richiamato alla necessità di una iniziativa del Parlamento. Nella riunione straordinaria del 12 aprile 2013, alla presenza del Presidente della Repubblica e delle alte cariche dello Stato, il presidente della Corte Costituzionale professor Franco Gallo ha ricordato come « già con le sentenze n. 15 e n. 16 del 2008 e, più di recente, con la n. 13 dello scorso anno, la Corte ha invano sollecitato il legislatore a riconsiderare gli aspetti problematici della legge n. 270 del 2005 “con particolare riguardo all’attribuzione di un premio di maggioranza [...] senza che sia raggiunta una soglia minima di voti e/o di seggi” ».

I principi ispiratori

La presente proposta di legge affronta il tema — a Costituzione invariata — della necessaria reintroduzione di una diversa regola per l'elezione della Camera e del Senato della Repubblica, proponendo un sistema i cui principi ispiratori sono i seguenti:

1) il voto è espresso nell'ambito di collegi uninominali, appartenenti a circo-

scrizioni elettorali di dimensione esclusivamente regionale nel caso dell'elezione del Senato o di dimensione anche subregionale, nel caso dell'elezione della Camera, limitatamente ad alcune regioni (Piemonte, Lombardia, Veneto, Lazio, Campania e Sicilia), attese la loro estensione territoriale e la densità di popolazione.

2) il numero dei collegi uninominali è inferiore di un terzo rispetto al numero dei seggi da attribuire (escludendo i seggi riservati alla circoscrizione Estero).

3) i seggi nei collegi uninominali sono attribuiti con sistema maggioritario. Gli ulteriori seggi sono attribuiti proporzionalmente, nell'ambito della circoscrizione elettorale, tra i gruppi di candidati concorrenti nei collegi uninominali.

4) l'elezione del candidato e l'attribuzione del seggio nel collegio avvengono al primo turno, solo se il candidato che ha conseguito il miglior risultato supera la soglia del 35 per cento dei voti validi;

5) ove nessun candidato consegua il 35 per cento dei voti validi, i due candidati più votati al primo turno sono ammessi a un secondo turno di ballottaggio;

6) in ogni gruppo di candidati presentato nell'ambito di ciascuna circoscrizione, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi del totale;

7) non sono ammesse candidature in più di un collegio uninominale;

8) per accedere al riparto proporzionale dei seggi nell'ambito di ciascuna circoscrizione elettorale, i gruppi di candidati concorrenti nei collegi uninominali devono aver conseguito almeno il 5 per cento dei voti validi espressi, a livello della circoscrizione regionale nel caso del Senato o a livello nazionale nel caso della Camera;

9) più gruppi di candidati possono dichiarare — all'atto della presentazione delle candidature o prima del secondo turno eventuale di ballottaggio — la costituzione in coalizione e presentare una

dichiarazione unica di collegamento, valida per tutte le circoscrizioni elettorali. In questo caso, la soglia di ammissione al riparto proporzionale dei seggi si riduce al 3 per cento, sia per la Camera sia per il Senato;

10) i seggi proporzionali sono attribuiti ai candidati non eletti di ciascun gruppo nella circoscrizione, ordinati secondo i migliori risultati conseguiti. A tal fine, la cifra elettorale di un gruppo di candidati (i cosiddetti « resti » utilizzabili per l'attribuzione a quel gruppo dei seggi proporzionali) si calcola sommando i voti ottenuti al primo turno dai candidati del gruppo nei collegi uninominali della circoscrizione e sottraendo a tale importo i voti conseguiti, sempre al primo turno, dai candidati del gruppo risultati eventualmente vincitori nei collegi della circoscrizione (al primo o al secondo turno). In tal caso, se la vittoria nel collegio avviene al primo turno, al fine di incentivare le preventive aggregazioni e convergenze tra forze politiche, la cifra elettorale del gruppo è aumentata in misura pari alla differenza tra i voti presi dal vincitore e quelli presi dal suo miglior competitore nel collegio (il secondo candidato più votato).

Il sistema elettorale illustrato sembra idoneo ad eliminare i difetti evidenziati dal modello in vigore, ma anche a superare i limiti evidenziati dal sistema uninominale introdotto dalle leggi n. 276 e n. 277 del 4 agosto 1993.

Viene infatti riespanso il diritto del cittadino a scegliere con il voto una rappresentanza parlamentare identificabile nella persona di un candidato, diritto oggi compreso nella mera possibilità di votare un blocco di candidati la cui *chance* di elezione è precostituita dall'ordine di lista non modificabile.

La dimensione demografica del collegio uninominale (circa 150.000 abitanti per la Camera, circa il doppio per il Senato) agevola sia la possibilità di controllo democratico del parlamentare eletto, sia l'attenzione al territorio da parte della rappresentanza politica.

Inoltre, la previsione secondo cui in ogni gruppo di candidati quelli di un medesimo sesso non possano superare i due terzi del totale introduce nel sistema elettorale un'« azione positiva » idonea a dare effettività ai principi dell'articolo 51 della Costituzione, come modificato nel 2003 (legge costituzionale 30 maggio 2003, n. 1).

Quanto alla riadozione del sistema uninominale maggioritario per i due terzi dei seggi da assegnare e, dunque all'abbandono del premio di maggioranza alla lista o coalizione di liste prevalenti come concepito dalla legislazione in vigore, essa ha posto la questione di come garantire, oltre alla chiara indicazione della rappresentanza parlamentare, una altrettanto chiara indicazione di governo per il Paese. La risposta che è parsa persuasiva, tra le diverse possibili, è quella dell'elezione a doppio turno eventuale e della fissazione di soglie minime di voti — su base nazionale alla Camera, su base regionale al Senato — per ottenere la rappresentanza parlamentare.

Rispetto al sistema vigente si è invece ritenuto di confermare in capo all'elettore il diritto a esprimersi su un'eventuale proposta di governo, consentendo alle forze politiche di presentare la loro piattaforma programmatica e di apparentarsi tra loro, fin da subito o anche solo tra il primo e il secondo turno di ballottaggio, e di sottoporre al giudizio dell'elettore anche la personalità che in caso di vittoria si presenterà quale Presidente del Consiglio dei ministri alla valutazione del Presidente della Repubblica.

Primo turno

Nel sistema proposto, il massimo di convenienza per forze politiche coalizzate al fine di far prevalere una proposta di governo si consegue con la presentazione di candidati unici nei collegi uninominali e con l'ottenimento di almeno il 35 per cento dei voti validi. Quando ciò accade, il sistema esprime un significativo effetto disproporzionale, essendo i voti ottenuti

da tutti i candidati perdenti utilizzabili solo per costituire la « cifra elettorale » nella circoscrizione, dalla cui consistenza si traggono titoli per l'attribuzione di un terzo dei seggi disponibili.

Poiché i seggi attribuiti nei collegi uninominali sono i due terzi del totale, il voto che determina l'attribuzione del seggio uninominale vale, per così dire, il doppio di quello utile a determinare l'attribuzione dei seggi proporzionali.

Il superamento della soglia del 35 per cento per vedere attribuito il seggio al primo turno garantisce un'effettiva e sufficiente rappresentatività del candidato vincitore nella sua « *constituency* » territoriale e promuove la formazione di poli contrapposti, oggetto della valutazione dell'elettore.

La prospettiva del voto a doppia intenzione (rappresentanza parlamentare e governo) è coltivata anche da altri due aspetti della disciplina elettorale proposta.

Vi è, anzitutto, la possibilità per forze politiche coalizzate di proporre, all'atto della presentazione dei gruppi di candidati, un comune programma di governo e un'indicazione di *premiership*, che completa l'« offerta politica » del candidato uninominale collegandolo non solo agli altri candidati della propria circoscrizione, ma anche a tutti gli altri che, su base nazionale, si impegnano a sostenere la proposta di governo.

Inoltre, a differenza della precedente esperienza di applicazione in Italia di un sistema uninominale maggioritario, si « sterilizza » la rappresentanza politica dei gruppi di candidati, fatti salvi quelli prevalenti in ambito di collegio, che non superino significative soglie di voti validi.

Le forze politiche di piccola dimensione troveranno convenienza nell'aderire ad una coalizione perché, anche mantenendo l'autonomia dei propri candidati, ottengono la possibilità di trasformare i voti in seggi ove superino una soglia di consenso — su base nazionale alla Camera, su base regionale al Senato — vantaggiosamente stabilita con la riduzione di due quinti rispetto a quella generalmente stabilita per

le forze politiche che non si aggregino (il 3 per cento invece del 5 per cento).

La soglia di sbarramento alla rappresentanza parlamentare, per le formazioni politiche di ridottissima dimensione, è dunque un forte incentivo sia all'aggregazione politica in un comune gruppo di candidati, sia alla formazione di coalizioni di governo.

In ogni circoscrizione, il gruppo di candidati deve riguardare almeno la metà dei collegi. Tale requisito impedisce la presentazione di candidature « individuali » nei collegi, ma consente il realizzarsi di accordi di desistenza tra forze della medesima coalizione, nel caso fossero ovviamente disponibili a perdere il contributo di voti del collegio, rilevante per l'attribuzione della quota di seggi proporzionale.

Secondo turno eventuale

Ove in un collegio nessun candidato superi al primo turno il 35 per cento dei voti validi, due settimane dopo si tiene un turno elettorale di ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di consensi.

Tra il primo e il secondo turno, le forze politiche che non hanno già sottoscritto un patto di coalizione possono accordarsi per il reciproco sostegno dei candidati ammessi al ballottaggio. Il patto di mutuo sostegno opera in tutto il territorio nazionale e impegna tutti i gruppi di candidati in tutte le circoscrizioni. Non sono infatti consentite dichiarazioni di appoggio differenziate per collegio o per circoscrizione, a ulteriore esplicitazione della *ratio* della proposta di legge di attribuire un significato di « doppia intenzione » anche e soprattutto al voto nel secondo turno.

Nel ballottaggio, la disciplina elettorale promuove la formazione e il consolidamento di progetti di governo alternativi mediante la dichiarazione di mutuo sostegno tra le forze politiche. Ma essa incide anche sulla formazione della rappresentanza parlamentare, offrendo alle forze politiche i cui candidati non partecipano

al ballottaggio un duplice vantaggio, oltre alla partecipazione agli accordi di governo in caso di vittoria. Quelle che non hanno superato la soglia di sbarramento del 5 per cento (su base nazionale per la Camera, o anche solo in talune circoscrizioni regionali per l'elezione del Senato) e si coalizzano al secondo turno, sono infatti ammesse all'attribuzione dei seggi anche se abbiano superato la meno rilevante soglia del 3 per cento, con una diminuzione di due quinti dei voti validi richiesti alle forze politiche non aggregate.

Inoltre, a favore di tutte le forze politiche ammesse al riparto dei seggi proporzionali (e dunque anche quelle che superano già al primo turno la soglia di sbarramento), la somma dei voti del gruppo di candidati vincitori nei collegi sarebbe più profondamente incisa dallo scorporo previsto per la determinazione della « cifra elettorale » — i cosiddetti « resti » — utilizzabile per l'attribuzione della quota proporzionale dei seggi, pari a un terzo del totale. Nel riparto, sarebbero dunque favorite da tale meccanismo le forze politiche che non riuscissero a ottenere seggi uninominali nella circoscrizione, la cui cifra elettorale risulterà uguale alla somma dei voti ottenuti nei singoli collegi.

È da sottolineare, per ben intendere l'entità reale dell'effetto disproporzionale insito nel sistema proposto, che oltre alle soglie di sbarramento esplicitamente individuate, nei meccanismi di attribuzione dei seggi operano soglie implicite più rilevanti e di particolare efficacia, poiché il sistema non prevede l'attribuzione di seggi mediante un collegio unico nazionale.

Attribuzione della quota proporzionale dei seggi

Un terzo dei seggi — sia del Senato, sia della Camera — è attribuito mediante un criterio proporzionale corretto. Sono eletti i « migliori perdenti » dei collegi uninominali, a condizione che appartengano a gruppi di candidati che abbiano superato la soglia di sbarramento nazionale per la

Camera e la soglia di sbarramento nella singola regione per il Senato.

I seggi proporzionali saranno quindi ripartiti tra candidati collegati che si sono cimentati nei collegi della circoscrizione, non risultando vincitori né al primo, né al secondo turno. L'ordine di elezione è determinato, all'interno di un gruppo di candidati, secondo la serie decrescente dei migliori risultati conseguiti.

L'attribuzione di seggi ai singoli gruppi di candidati è definita dalla consistenza della relativa cifra elettorale. Essa si determina avendo riguardo alla somma dei voti ottenuti al primo turno da tutti i candidati di collegio collegati in una circoscrizione. Da questo primo risultato si effettua uno scorporo, relativamente ai collegi in cui i candidati siano risultati eletti al primo turno, dei voti ottenuti dal loro migliore competitore di collegio.

Nel caso in cui l'attribuzione del seggio di collegio sia avvenuta al secondo turno, lo scorporo si effettuerà mediante la sottrazione dei voti ottenuti, sempre al primo turno, dal candidato con il miglior risultato, indipendentemente dal fatto che sia esso quello risultato eletto o il suo competitore.

Una volta ottenuta la cifra elettorale di ciascun gruppo di candidati, l'attribuzione dei seggi avviene applicando il metodo d'Hondt.

Per l'elezione del Senato, il sistema proposto di utilizzazione dei resti opera su base regionale; per l'elezione della Camera, l'attribuzione dei seggi avviene invece su base circoscrizionale (e dunque, nelle regioni più grandi e con più abitanti, anche in ambito subregionale).

La mancata previsione di un collegio unico nazionale per l'utilizzazione dei resti e l'applicazione del metodo d'Hondt provocano entrambi voluti effetti disproporzionali.

Un altro effetto ricercato dal sistema proposto è quello di conseguire la precisa attribuzione dei seggi assegnati a ogni circoscrizione, evitando il fenomeno di attrazione a favore delle circoscrizioni demograficamente più pesanti, tipico del collegio unico nazionale.

Correttivo per favorire la rappresentanza di genere

La proposta di legge introduce un correttivo per favorire l'equilibrio di genere nella rappresentanza parlamentare, prevedendo il limite di due terzi alle candidature di persone dello stesso sesso nel medesimo gruppo di candidati. La san-

zione per il mancato rispetto della proporzione è l'inammissibilità del gruppo di candidati nella circoscrizione.

È da sottolineare che — specie nelle formazioni politiche che conseguano maggiori consensi — tale sistema favorisce l'equilibrio di genere «incrociando» le possibilità di elezione tra la selezione dei seggi uninominali e la selezione dei seggi proporzionali.

PROPOSTA DI LEGGE

CAPO I

NUOVE NORME PER L'ELEZIONE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

ART. 1.

1. L'articolo 1 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, e successive modificazioni, di seguito denominato « decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 » è sostituito dal seguente:

« ART. 1. — 1. Il Senato della Repubblica è eletto su base regionale. I seggi, con l'esclusione di quelli assegnati alla circoscrizione Estero, sono ripartiti tra le regioni a norma dell'articolo 57 della Costituzione sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare, su proposta del Ministro dell'interno, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, contemporaneamente al decreto di convocazione dei comizi.

2. Il territorio di ciascuna regione, fatta salva la speciale disciplina per la Valle d'Aosta, per il Trentino-Alto Adige e per il Molise, è ripartito in collegi uninominali in numero pari ai due terzi dei seggi assegnati alla regione, con arrotondamento per difetto. Per l'assegnazione degli ulteriori seggi spettanti, ciascuna regione è costituita in un'unica circoscrizione elettorale.

3. La regione Valle d'Aosta è costituita in un unico collegio uninominale. Il territorio della regione Molise è ripartito in due collegi uninominali.

4. La regione Trentino-Alto Adige è costituita in sei collegi uninominali definiti

ai sensi della legge 30 dicembre 1991, n. 422. Per l'assegnazione degli ulteriori seggi spettanti, la regione è costituita in un'unica circoscrizione elettorale ».

ART. 2.

1. L'articolo 2 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« ART. 2. — 1. Il Senato della Repubblica è eletto a suffragio universale, favorendo l'equilibrio della rappresentanza tra donne e uomini, con voto diretto e uguale, libero e segreto, sulla base dei voti espressi nei collegi uninominali.

2. I seggi nei collegi uninominali sono attribuiti con sistema maggioritario in un turno unico di votazione, se il candidato più votato ottiene un numero di voti validi non inferiore al 35 per cento dei votanti, ovvero attraverso un secondo turno di ballottaggio tra i due candidati più votati al primo turno di votazione. Gli ulteriori seggi sono attribuiti proporzionalmente nelle circoscrizioni elettorali regionali tra i gruppi di candidati concorrenti nei collegi uninominali che abbiano conseguito sul piano regionale almeno il 5 per cento dei voti validi espressi, ovvero il 3 per cento dei voti validi espressi in caso di dichiarazione unica di collegamento con uno o più gruppi di candidati, valida per tutte le circoscrizioni regionali, effettuata ai sensi dell'articolo 9, comma 9.

3. Il decreto del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 1, comma 1, indica il numero complessivo dei seggi assegnati alle singole circoscrizioni regionali, nonché, per ciascuna circoscrizione, il numero di collegi uninominali e, per differenza, il numero dei seggi da attribuire con il recupero proporzionale, ai sensi del comma 2. Il medesimo decreto indica altresì il numero massimo di candidati dello stesso sesso che ciascun gruppo di candidati, in relazione alla sua consistenza numerica, può contenere ai sensi dell'articolo 9, comma 3 ».

ART. 3.

1. L'articolo 4 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, è sostituito dal seguente:

« ART. 4. — 1. I comizi elettorali sono convocati con decreto del Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei ministri. Con il decreto sono stabiliti:

a) la data della votazione, che si tiene nelle giornate della domenica e del lunedì seguente, nonché gli orari di apertura dei seggi, su un arco non inferiore a quindici ore il primo giorno e non superiore a sette ore nel secondo giorno;

b) la data della votazione eventuale di ballottaggio, che cade nella seconda domenica successiva alla data di cui alla lettera a).

2. Il decreto di convocazione dei comizi per l'elezione dei senatori deve essere pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* non oltre il quarantacinquesimo giorno antecedente la prima giornata di votazione indicata nella data di cui al comma 1, lettera a) ».

ART. 4.

1. Nel titolo II del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, e successive modificazioni, all'articolo 7 è premesso il seguente:

« ART. 5-*bis*. — 1. Il tribunale nella cui giurisdizione si trovano uno o più collegi uninominali si costituisce in tanti uffici elettorali circoscrizionali quanti sono i collegi medesimi.

2. Se in un collegio si trovano le sedi di due o più tribunali, l'ufficio si costituisce nella sede avente maggiore popolazione.

3. Ogni ufficio elettorale circoscrizionale esercita le sue funzioni con l'intervento di tre magistrati, di cui uno presiede, nominati dal presidente del tribunale en-

tro dieci giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi».

ART. 5.

1. L'articolo 9 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« ART. 9. — 1. La presentazione delle candidature per i singoli collegi è fatta, ad opera dei rappresentanti di cui all'articolo 17 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, per gruppi, ai quali i candidati aderiscono con l'accettazione della candidatura. Ciascun gruppo deve comprendere un numero di candidature non inferiore alla metà e non superiore al numero dei collegi uninominali della regione. In caso di quoziente frazionario si procede all'arrotondamento all'unità prossima.

2. A pena di nullità dell'elezione, nessun candidato può accettare la candidatura in più di un collegio uninominale o la candidatura contestuale alla Camera dei deputati.

3. Ciascun gruppo di candidati non può, all'atto della presentazione, contenere un numero complessivo di candidati dello stesso sesso superiore ai due terzi del totale. In caso di quoziente frazionario si procede all'arrotondamento all'unità prossima. La sussistenza del requisito di cui al presente comma, come verificata in sede di presentazione, è condizione necessaria ai fini dell'ammissibilità di tutte le candidature del gruppo nella circoscrizione regionale di riferimento.

4. Per ogni candidato devono essere indicati cognome, nome, luogo e data di nascita, collegio per il quale viene presentato e con quale dei contrassegni depositati presso il Ministero dell'interno si intenda contraddistinguerlo.

5. La dichiarazione di presentazione del gruppo dei candidati deve contenere l'in-

dicazione dei nominativi di due delegati effettivi e di due supplenti.

6. La dichiarazione di cui al comma 5 deve essere sottoscritta: *a)* da almeno 1.000 e da non più di 1.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle regioni fino a 500.000 abitanti; *b)* da almeno 1.750 e da non più di 2.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle regioni con più di 500.000 abitanti e fino a 1.000.000 di abitanti; *c)* da almeno 3.500 e da non più di 5.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle regioni con più di 1.000.000 di abitanti. In caso di scioglimento del Senato della Repubblica che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni, il numero delle sottoscrizioni di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* è ridotto alla metà.

7. L'accettazione della candidatura deve essere accompagnata da apposita dichiarazione dalla quale risulti che il candidato non ha accettato candidature in altri collegi.

8. La documentazione relativa ai gruppi dei candidati, corredata di tutti gli atti di cui all'articolo 20 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, deve essere presentata per ciascuna regione alla cancelleria della corte d'appello o del tribunale sede dell'ufficio elettorale regionale dalle ore 8 del trentacinquesimo giorno alle ore 20 del trentaquattresimo giorno antecedenti quello della votazione.

9. Per le finalità di cui all'articolo 16, i partiti o i gruppi politici organizzati possono presentare, entro il decimo giorno antecedente la data di svolgimento delle votazioni di ballottaggio, una dichiarazione unica di collegamento in coalizione dei gruppi di candidati da essi rispettivamente presentati, valida per tutte le circoscrizioni regionali, con le modalità di cui all'articolo 14-*bis* del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 ».

ART. 6.

1. L'articolo 10 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« ART. 10. — 1. L'ufficio elettorale regionale verifica se le candidature siano state presentate in termini e nelle forme prescritte.

2. I delegati di ciascun gruppo di candidati possono prendere cognizione, entro la stessa giornata, delle contestazioni fatte dall'ufficio elettorale regionale e delle modificazioni da questo apportate.

3. L'ufficio elettorale regionale si riunisce nuovamente il giorno successivo alle ore 12 per udire eventualmente i delegati e ammettere nuovi documenti nonché correzioni formali e deliberare in merito.

4. Le decisioni dell'ufficio elettorale regionale in ordine all'ammissione dei gruppi di candidati sono comunicate, nella stessa giornata, ai delegati.

5. Contro le decisioni di eliminazione dei gruppi di candidati, i delegati possono ricorrere all'Ufficio elettorale centrale nazionale previsto dall'articolo 12 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.

6. Per le modalità e i termini per la presentazione dei ricorsi, nonché per le decisioni degli stessi e per le conseguenti comunicazioni ai ricorrenti ed agli uffici elettorali regionali, si applicano le disposizioni dell'articolo 23 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 ».

ART. 7.

1. L'articolo 11 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« ART. 11. — 1. L'ufficio elettorale regionale, appena scaduto il termine stabilito

per la presentazione dei ricorsi o, nel caso in cui sia stato presentato ricorso, appena ricevuta la comunicazione della decisione dell'Ufficio centrale nazionale, compie le seguenti operazioni:

a) stabilisce per ciascun collegio, mediante sorteggio da effettuare alla presenza dei delegati appositamente convocati, il numero d'ordine da assegnare ai candidati ammessi;

b) comunica ai delegati dei gruppi di candidati nei collegi uninominali le decisioni definitive adottate;

c) procede, per ciascun collegio, per mezzo della prefettura — ufficio territoriale del Governo nel cui ambito ha sede l'ufficio elettorale circoscrizionale:

1) alla stampa delle schede di votazione, recanti le generalità dei candidati ed i relativi contrassegni, i quali devono essere riprodotti sulle schede medesime con i colori depositati presso il Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 8;

2) alla stampa del manifesto con il nome dei candidati, con i relativi contrassegni e numero d'ordine, e all'invio del manifesto ai sindaci dei comuni del collegio, i quali ne curano l'affissione nell'albo pretorio e in altri luoghi pubblici entro il quindicesimo giorno antecedente quello della votazione.

2. I nominativi dei candidati e i relativi contrassegni sono riportati nelle schede di votazione e sul manifesto secondo l'ordine di cui alla lettera a) del comma 1.

3. Le schede sono di carta consistente, di identico tipo e colore per ogni collegio, sono fornite a cura del Ministero dell'interno, hanno le caratteristiche essenziali del modello descritto nelle tabelle A e B allegate al presente testo unico e riproducono le generalità dei candidati e i contrassegni secondo l'ordine di cui alla lettera a) del comma 1.

4. Le schede devono pervenire agli uffici elettorali debitamente piegate.

5. Le schede per l'elezione nel collegio della Valle d'Aosta devono recare doppie

diciture in lingua italiana ed in lingua francese.

6. In caso di svolgimento del secondo turno di ballottaggio, l'ufficio elettorale regionale, appena ricevuta la comunicazione di cui all'articolo 14-*bis*, comma 3, procede, per ciascun collegio interessato, per mezzo della prefettura — ufficio territoriale del Governo nel cui ambito ha sede l'ufficio elettorale circoscrizionale, alle operazioni di cui al comma 1, lettera *c*). I nominativi dei due candidati ammessi al ballottaggio e i relativi contrassegni sono riportati nelle schede di votazione e sul manifesto secondo l'ordine di cui alla lettera *a*) del comma 1 ».

ART. 8.

1. L'articolo 12 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« ART. 12. — *1.* La designazione dei rappresentanti dei gruppi di candidati presso gli uffici elettorali regionali e dei rappresentanti dei candidati presso l'ufficio elettorale circoscrizionale e le singole sezioni è effettuata dai delegati con le modalità e nei termini previsti dall'articolo 25 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni.

2. I rappresentanti dei gruppi di candidati presso gli uffici elettorali regionali devono essere iscritti nelle liste elettorali di un comune della regione; i rappresentanti dei candidati presso l'ufficio elettorale circoscrizionale e presso le sezioni devono essere iscritti nelle liste elettorali del collegio ».

ART. 9.

1. L'articolo 13 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« ART. 13. — *1.* All'elezione dei senatori partecipano gli elettori che hanno compiuto il venticinquesimo anno di età.

2. Il presidente, gli scrutatori e il segretario del seggio, nonché i militari delle Forze armate e gli appartenenti a Corpi organizzati militarmente per il servizio dello Stato, alle Forze di polizia e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, sono ammessi a votare, rispettivamente, nella sezione presso la quale esercitano le loro funzioni o nel comune in cui si trovano per causa di servizio.

3. I rappresentanti dei gruppi di candidati votano nella sezione presso la quale esercitano il loro ufficio, purché siano elettori del collegio ».

ART. 10.

1. L'articolo 14 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, è sostituito dal seguente:

« ART. 14. — 1. Ogni elettore dispone di un solo voto per la scelta del candidato nel collegio uninominale.

2. Il voto si esprime tracciando, con la matita, un solo segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il contrassegno e il cognome e il nome del candidato scelto. In caso di svolgimento del secondo turno di ballottaggio, il segno è apposto sul rettangolo relativo al candidato prescelto tra i due concorrenti. Sono vietati altri segni o indicazioni ».

ART. 11.

1. Dopo il titolo IV del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

« TITOLO IV-*bis*

DELLE OPERAZIONI DELL'UFFICIO ELETTORALE CIRCOSCRIZIONALE

ART. 14-*bis*. — 1. L'ufficio elettorale circoscrizionale, costituito ai sensi dell'ar-

articolo 5-*bis*, procede con l'assistenza del cancelliere alle seguenti operazioni:

a) effettua lo spoglio delle schede eventualmente inviate dalle sezioni;

b) somma i voti ottenuti da ciascun candidato nelle singole sezioni, come risultano dai verbali;

c) verifica se almeno un candidato abbia ottenuto un numero di voti validi non inferiore al 35 per cento dei votanti.

2. Qualora risulti verificata la circostanza di cui al comma 1, lettera c), il presidente dell'ufficio elettorale circoscrizionale, in conformità ai risultati accertati, proclama eletto nel relativo collegio il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi. In caso di parità di voti, è proclamato eletto il candidato più anziano di età.

3. Qualora non risulti verificata la circostanza di cui al comma 1, lettera c), il presidente dell'ufficio elettorale circoscrizionale, in conformità ai risultati accertati, individua, ai fini dell'ammissione al secondo turno di ballottaggio, i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti validi e ne dà immediata comunicazione all'ufficio elettorale regionale, anche ai fini della diramazione dei relativi manifesti.

4. Dell'avvenuta proclamazione, ovvero dell'ammissione al secondo turno di ballottaggio, il presidente dell'ufficio elettorale circoscrizionale invia attestato al senatore proclamato ovvero ai candidati ammessi al secondo turno di ballottaggio. Dell'avvenuta proclamazione il presidente dà inoltre immediata notizia alla Segreteria generale del Senato della Repubblica, nonché alla prefettura — ufficio territoriale del Governo o alle prefetture — uffici territoriali del Governo nel cui ambito si trova il collegio, perché, a mezzo dei sindaci, sia portata a conoscenza degli elettori.

5. L'ufficio elettorale circoscrizionale dà immediata comunicazione della proclamazione del senatore eletto ovvero dell'ammissione al secondo turno di ballot-

taggio all'ufficio elettorale regionale, a mezzo del verbale, specificando gli eventuali collegamenti esistenti fra i gruppi di appartenenza dei candidati proclamati eletti ovvero dei candidati ammessi al secondo turno di ballottaggio.

6. A seguito dello spoglio delle schede relative al secondo turno di ballottaggio, è proclamato eletto il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi in conformità ai risultati accertati nel relativo scrutinio ».

ART. 12.

1. L'articolo 16 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« ART. 16. — 1. Ai fini dell'assegnazione dei seggi spettanti a ciascuna regione non assegnati nei collegi uninominali, l'ufficio elettorale regionale, compiute le operazioni di cui all'articolo 76 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, in riferimento alla votazione che ha avuto luogo ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera *a*), del presente testo unico, provvede immediatamente agli adempimenti di cui al presente articolo se non vi sono state, nella regione, ammissioni al secondo turno di ballottaggio. In caso di una o più ammissioni al secondo turno, provvede a tali adempimenti dopo che sia avvenuta l'ultima proclamazione in esito ai ballottaggi.

2. L'ufficio elettorale regionale:

a) individua i gruppi di candidati non collegati ai sensi dell'articolo 9, comma 9, che abbiano conseguito sul piano regionale almeno il 5 per cento dei voti validi espressi, nonché i gruppi di candidati collegati che abbiano conseguito sul piano regionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi;

b) con l'assistenza del cancelliere e alla presenza dei rappresentanti dei gruppi

di candidati, procede alla determinazione, limitatamente ai gruppi di candidati individuati ai sensi della lettera *a*), della cifra elettorale di ciascun gruppo di candidati e della cifra individuale dei singoli candidati di ciascun gruppo non risultati eletti ai sensi dell'articolo 14-*bis*.

3. La cifra elettorale di ciascun gruppo di candidati è data dalla somma dei voti ottenuti al primo turno di votazione dai rispettivi candidati presenti nei collegi uninominali della regione con il medesimo contrassegno, sottratti i voti ottenuti al primo turno di votazione dai candidati proclamati eletti. In caso di elezioni al primo turno ai sensi dell'articolo 14-*bis*, comma 2, tale importo è aumentato della differenza tra il numero di voti ottenuti al primo turno rispettivamente dai candidati proclamati eletti e dai secondi più votati candidati non eletti nei medesimi collegi.

4. La cifra individuale dei singoli candidati è determinata moltiplicando per cento il numero dei voti validi ottenuti da ciascun candidato non risultato eletto ai sensi dell'articolo 14-*bis* e dividendo il prodotto per il totale dei voti validi espressi nel collegio ».

ART. 13.

1. L'articolo 17 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« ART. 17. — *1.* L'ufficio elettorale regionale procede al riparto tra i gruppi di candidati, in proporzione delle rispettive cifre elettorali, dei seggi non assegnati nei collegi uninominali. A tal fine opera nel modo seguente:

a) divide la cifra elettorale di ciascun gruppo per successivi numeri positivi interi, a partire dall'uno e fino a concorrenza del numero dei senatori da eleggere;

b) dispone i quozienti ottenuti ai sensi della lettera *a)* in una graduatoria generale decrescente;

c) calcola i seggi spettanti ai gruppi di candidati in corrispondenza ai quozienti

più alti; a parità di quoziente l'ultimo seggio è assegnato al gruppo di candidati che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale.

2. L'ufficio elettorale regionale sottrae, dal numero dei seggi calcolato per ciascun gruppo ai sensi della lettera *c*) del comma 1, il numero degli eletti con il medesimo contrassegno nei collegi uninominali della circoscrizione, ottenendo così il numero dei seggi residui spettante, nella circoscrizione, ai candidati compresi in ciascun gruppo.

3. Per ciascun gruppo, in corrispondenza del numero dei seggi a esso attribuiti ai sensi del comma 2, l'ufficio elettorale regionale proclama eletti i candidati secondo l'ordine delle cifre individuali relative, espresse in percentuale del totale dei voti validi del rispettivo collegio.

4. Qualora a un gruppo spettino più seggi di quanti sono i suoi candidati, i seggi eccedenti sono distribuiti secondo l'ordine della graduatoria generale decrescente dei quozienti ».

ART. 14.

1. L'articolo 19 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« ART. 19. — 1. Il seggio che rimane vacante per qualsiasi causa, anche sopravvenuta, se appartenente alla quota di seggi attribuiti mediante recupero proporzionale, è attribuito al candidato del medesimo gruppo che segue immediatamente l'ultimo eletto secondo l'ordine della graduatoria di cui all'articolo 17, comma 3. Nel caso in cui rimanga vacante il seggio attribuito in un collegio uninominale, si procede allo svolgimento di elezioni suppletive ».

CAPO II

NUOVE NORME PER L'ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

ART. 15.

1. L'articolo 1 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Ca-

mera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, di seguito denominato « decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 » è sostituito dal seguente:

« ART. 1. — 1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, favorendo l'equilibrio della rappresentanza tra donne e uomini, con voto diretto e uguale, libero e segreto, sulla base dei voti espressi nei collegi uninominali.

2. Il territorio nazionale è diviso nelle circoscrizioni elettorali indicate nella tabella A allegata al presente testo unico. Il territorio di ciascuna circoscrizione è ripartito in collegi uninominali, in numero pari ai due terzi dei seggi assegnati alla circoscrizione.

3. I seggi nei collegi uninominali sono attribuiti con sistema maggioritario in un turno unico di votazione, se il candidato più votato ottiene un numero di voti validi non inferiore al 35 per cento dei votanti, ovvero attraverso un secondo turno di ballottaggio tra i due candidati più votati al primo turno di votazione.

4. Gli ulteriori seggi assegnati alla circoscrizione sono attribuiti proporzionalmente tra i gruppi di candidati concorrenti nei collegi uninominali che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 5 per cento dei voti validi espressi, ovvero il 3 per cento dei voti validi espressi in caso di dichiarazione unica di collegamento con uno o più gruppi di candidati, effettuata ai sensi dell'articolo 14-*bis* ».

ART. 16.

1. L'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« ART. 3. — 1. L'assegnazione del numero dei seggi alle singole circoscrizioni elettorali è effettuata ai sensi del quarto comma dell'articolo 56 della Costituzione, sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, con de-

creto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, da emanare contemporaneamente al decreto di convocazione dei comizi.

2. Il decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 1 indica il numero complessivo dei seggi assegnati alle singole circoscrizioni elettorali, nonché, per ciascuna circoscrizione, il numero di collegi uninominali e, per differenza, il numero dei seggi da attribuire con il recupero proporzionale, ai sensi dell'articolo 1, comma 4. Il medesimo decreto indica altresì il numero massimo di candidati dello stesso sesso che ciascun gruppo di candidati, in relazione alla sua consistenza numerica, può contenere ai sensi dell'articolo 18-*bis*, comma 2 ».

ART. 17.

1. Il comma 2 dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« 2. Ogni elettore dispone di un solo voto per la scelta del candidato nel collegio uninominale ».

ART. 18.

1. Il primo comma dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« I comizi elettorali sono convocati con decreto del Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei ministri. Con il decreto sono stabiliti:

a) la data della votazione, che si tiene nelle giornate della domenica e del lunedì seguente, nonché gli orari di apertura dei seggi, su un arco non inferiore a quindici ore il primo giorno e non superiore a sette ore nel secondo giorno;

b) la data dell'eventuale votazione di ballottaggio, che cade nella seconda domenica successiva alla data di cui alla lettera a) ».

ART. 19.

1. Il primo comma dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è sostituito dal seguente:

« I partiti o i gruppi politici organizzati che intendono presentare gruppi di candidati devono depositare presso il Ministero dell'interno il contrassegno con il quale dichiarano di voler distinguere i candidati medesimi nei singoli collegi. All'atto del deposito del contrassegno deve essere indicata la denominazione del partito o del gruppo politico organizzato ».

ART. 20.

1. L'articolo 14-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è sostituito dal seguente:

« ART. 14-*bis*. — 1. I partiti o i gruppi politici organizzati possono effettuare il collegamento in una coalizione dei gruppi di candidati da essi rispettivamente presentati. Le dichiarazioni di collegamento devono essere reciproche e conformi.

2. La dichiarazione di collegamento è effettuata contestualmente al deposito del contrassegno di cui all'articolo 14, ovvero entro il decimo giorno antecedente la data di svolgimento delle votazioni di ballottaggio. Le dichiarazioni di collegamento hanno effetto per tutti i gruppi di candidati aventi lo stesso contrassegno.

3. Contestualmente al deposito del contrassegno di cui all'articolo 14, i partiti o i gruppi politici organizzati che si candidano a governare depositano il programma elettorale. I partiti o i gruppi politici organizzati tra loro collegati in coalizione che si candidano a governare depositano un unico programma elettorale e indicano il nome e il cognome della persona che intendono sottoporre, dopo l'esito delle votazioni, al Presidente della Repubblica quale candidato alla carica di Presidente del Consiglio dei ministri.

4. Gli adempimenti di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo sono effettuati dai soggetti di cui all'articolo 15, primo comma.

5. Entro il trentesimo giorno antecedente quello della votazione, gli uffici centrali circoscrizionali comunicano l'elenco dei gruppi di candidati ammessi, con un esemplare del relativo contrassegno, all'Ufficio centrale nazionale che, accertata la regolarità delle dichiarazioni, provvede, entro il ventesimo giorno precedente quello della votazione, alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dell'elenco dei collegamenti ammessi ».

ART. 21.

1. L'articolo 18-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« ART. 18-*bis*. — 1. La presentazione delle candidature per i singoli collegi è fatta per gruppi, ai quali i candidati aderiscono con l'accettazione della candidatura. Ciascun gruppo deve comprendere un numero di candidature non inferiore alla metà e non superiore al numero dei collegi uninominali della circoscrizione. In caso di quoziente frazionario si procede all'arrotondamento all'unità prossima.

2. Ciascun gruppo di candidati non può, all'atto della presentazione, contenere un numero complessivo di candidati dello stesso sesso superiore ai due terzi del totale. In caso di quoziente frazionario si procede all'arrotondamento all'unità prossima. La sussistenza del requisito di cui al presente comma, verificata in sede di presentazione ai sensi dell'articolo 20, è condizione necessaria ai fini dell'ammissibilità di tutte le candidature del gruppo nella circoscrizione di riferimento.

3. Per ogni candidato devono essere indicati cognome, nome, luogo e data di nascita, il collegio per il quale viene presentato e con quale dei contrassegni depositati presso il Ministero dell'interno si intenda contraddistinguerlo.

4. La dichiarazione di presentazione del gruppo dei candidati deve contenere l'indicazione dei nominativi di due delegati effettivi e di due supplenti, autorizzati a effettuare le designazioni previste dall'articolo 25.

5. La dichiarazione di presentazione del gruppo di candidati nei collegi uninominali deve essere sottoscritta, per ogni singolo candidato aderente al gruppo, da non meno di 500 e da non più di 1.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni ricompresi nel collegio o, in caso di collegi ricompresi in un unico comune, iscritti alle sezioni elettorali di tali collegi. In caso di scioglimento della Camera dei deputati che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni il numero delle sottoscrizioni è ridotto alla metà.

6. L'accettazione della candidatura deve essere accompagnata da apposita dichiarazione dalla quale risulti che il candidato non ha accettato candidature in altri collegi ».

ART. 22.

1. L'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« ART. 19. — 1. A pena di nullità dell'elezione, nessun candidato può accettare la candidatura in più di un collegio uninominale.

2. A pena di nullità dell'elezione, nessun candidato può accettare la candidatura contestuale al Senato della Repubblica e alla Camera dei deputati ».

ART. 23.

1. L'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« ART. 20. — 1. I gruppi di candidati devono essere presentati, per ciascuna circoscrizione, alla cancelleria della corte di

appello o del tribunale indicati nella tabella A allegata al presente testo unico, dalle ore 8 del trentacinquesimo giorno alle ore 20 del trentaquattresimo giorno antecedenti quello della votazione. A tale scopo, per il periodo suddetto, la cancelleria della corte d'appello o del tribunale rimane aperta quotidianamente, compresi i giorni festivi, dalle ore 8 alle ore 20.

2. Insieme con i gruppi di candidati devono essere presentati gli atti di accettazione delle candidature, i certificati di iscrizione nelle liste elettorali dei candidati e la dichiarazione di presentazione dei singoli candidati firmata, anche in atti separati, dal prescritto numero di elettori.

3. La dichiarazione di cui al comma 2 deve essere corredata dei certificati, anche collettivi, dei sindaci dei singoli comuni, ai quali appartengono i sottoscrittori, che ne attestino l'iscrizione nelle liste elettorali della circoscrizione. I sindaci devono, nel termine improrogabile di ventiquattro ore dalla richiesta, rilasciare tali certificati.

4. Nessun elettore può sottoscrivere più di una dichiarazione di presentazione di candidatura.

5. Nella dichiarazione di presentazione deve essere specificato con quale dei contrassegni depositati presso il Ministero dell'interno il gruppo di candidati intenda distinguersi ».

ART. 24.

1. L'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« ART. 24. — 1. L'ufficio centrale circoscrizionale, appena scaduto il termine stabilito per la presentazione dei ricorsi o, nel caso in cui sia stato presentato ricorso, appena ricevuta la comunicazione della decisione dell'Ufficio centrale nazionale, compie le seguenti operazioni:

a) stabilisce per ciascun collegio, mediante sorteggio da effettuare alla presenza dei delegati appositamente convo-

cati, il numero d'ordine da assegnare ai candidati ammessi;

b) comunica ai delegati dei gruppi di candidati nei collegi uninominali le definitive decisioni adottate;

c) procede, per ciascun collegio, per mezzo della prefettura — ufficio territoriale del Governo nel cui ambito ha sede l'ufficio centrale circoscrizionale:

1) alla stampa delle schede di votazione, recanti le generalità dei candidati ed i relativi contrassegni, i quali devono essere riprodotti sulle schede medesime con i colori depositati presso il Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 14;

2) alla stampa del manifesto con il nome dei candidati, con i relativi contrassegni e numero d'ordine, e all'invio del manifesto ai sindaci dei comuni del collegio, i quali ne curano l'affissione nell'albo pretorio e in altri luoghi pubblici entro il quindicesimo giorno antecedente quello della votazione.

2. I nominativi dei candidati e i relativi contrassegni sono riportati nelle schede di votazione e sul manifesto secondo l'ordine di cui alla lettera a) del comma 1.

3. Le schede devono pervenire agli uffici elettorali debitamente piegate.

4. Le schede per l'elezione nel collegio della Valle d'Aosta devono recare doppie diciture in lingua italiana e in lingua francese.

5. In caso di svolgimento del secondo turno di ballottaggio, l'Ufficio centrale nazionale, appena ricevuta la comunicazione di cui all'articolo 77, comma 5, procede, per ciascun collegio interessato, per mezzo della prefettura — ufficio territoriale del Governo nel cui ambito ha sede l'ufficio centrale circoscrizionale, alle operazioni di cui al comma 1, lettera c). I nominativi dei due candidati ammessi al ballottaggio ed i relativi contrassegni sono riportati nelle schede di votazione e sul manifesto secondo l'ordine di cui al comma 1, lettera a)».

ART. 25.

1. Il primo periodo del secondo comma dell'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, è sostituito dai seguenti: « L'elettore, senza che sia avvicinato da alcuno, esprime il voto tracciando sulla scheda con la matita un solo segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il contrassegno e il cognome e il nome del candidato prescelto. In caso di svolgimento del secondo turno di ballottaggio, il segno è apposto sul rettangolo del candidato prescelto tra i due concorrenti ».

ART. 26.

1. L'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« ART. 77. — 1. L'ufficio centrale circoscrizionale, compiute le operazioni di cui all'articolo 76, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:

a) determina per ogni collegio la cifra individuale assoluta di ciascun candidato. Essa è data dalla somma dei voti ottenuti dal candidato nelle singole sezioni del collegio;

b) verifica, per ciascun collegio, se almeno un candidato abbia ottenuto un numero di voti validi non inferiore al 35 per cento dei votanti.

2. Qualora risulti verificata la circostanza di cui al comma 1, lettera *b)*, il presidente dell'ufficio centrale circoscrizionale, in conformità ai risultati accertati, proclama eletto nel relativo collegio il candidato che ha ottenuto la più alta cifra individuale assoluta. In caso di parità di voti, è proclamato eletto il candidato più anziano di età.

3. Qualora non risulti verificata la circostanza di cui al comma 1, lettera *b)*, il

presidente dell'ufficio centrale circoscrizionale, in conformità ai risultati accertati, individua, ai fini dell'ammissione al secondo turno di ballottaggio, i due candidati che hanno ottenuto le maggiori cifre individuali assolute.

4. Dell'avvenuta proclamazione, ovvero dell'ammissione al secondo turno di ballottaggio, il presidente dell'ufficio centrale circoscrizionale invia attestato al deputato proclamato ovvero ai candidati ammessi al secondo turno di ballottaggio. Dell'avvenuta proclamazione il presidente dà inoltre immediata notizia alla segreteria della Camera dei deputati, nonché alla prefettura — ufficio territoriale del Governo o alle prefetture — uffici territoriali del Governo nel cui ambito si trova il collegio, perché, a mezzo dei sindaci, sia portata a conoscenza degli elettori.

5. L'ufficio centrale circoscrizionale dà immediata comunicazione della proclamazione del deputato eletto ovvero dell'ammissione al secondo turno di ballottaggio all'Ufficio centrale nazionale, a mezzo del verbale, specificando gli eventuali collegamenti esistenti fra i gruppi di appartenenza dei candidati proclamati eletti ovvero dei candidati ammessi al secondo turno di ballottaggio.

6. A seguito dello spoglio delle schede relative al secondo turno di ballottaggio, è proclamato eletto il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi in conformità ai risultati accertati nel relativo scrutinio ».

ART. 27.

1. L'articolo 83 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« ART. 83. — 1. L'Ufficio centrale nazionale, ricevute le comunicazioni da tutti gli uffici centrali circoscrizionali, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:

a) determina la cifra elettorale nazionale di ciascun gruppo di candidati.

Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali dei gruppi di candidati aventi il medesimo contrassegno;

b) individua, quindi, i gruppi di candidati non collegati ai sensi dell'articolo 14-bis che abbiano una cifra elettorale corrispondente a non meno del 5 per cento del totale nazionale dei voti validi espressi, nonché i gruppi di candidati collegati che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi e li dichiara ammessi all'attribuzione dei seggi, ai sensi dell'articolo 84, dandone immediata comunicazione agli uffici centrali circoscrizionali per gli adempimenti conseguenti ».

ART. 28.

1. L'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« ART. 84. — 1. L'ufficio centrale circoscrizionale, ricevuta comunicazione dei gruppi di candidati ammessi all'attribuzione dei seggi, procede al riparto tra essi, in proporzione delle rispettive cifre elettorali, dei seggi non assegnati nei collegi uninominali. In riferimento alla votazione che ha avuto luogo ai sensi dell'articolo 11, primo comma, lettera a), provvede immediatamente agli adempimenti di cui al presente articolo se non vi sono state, nella circoscrizione, ammissioni al secondo turno di ballottaggio. In caso di una o più ammissioni al secondo turno, provvede agli adempimenti predetti dopo che sia avvenuta l'ultima proclamazione in esito ai ballottaggi.

2. L'ufficio centrale circoscrizionale, con l'assistenza del cancelliere e alla presenza dei rappresentanti dei gruppi di candidati, procede alla determinazione, limitatamente ai gruppi di candidati individuati ai sensi dell'articolo 83, comma 1, lettera b), della cifra elettorale di ciascun gruppo di candidati e della cifra individuale dei singoli candidati di ciascun gruppo non risultati eletti ai sensi dell'articolo 77.

3. La cifra elettorale di ciascun gruppo di candidati è data dalla somma dei voti ottenuti al primo turno di votazione dai rispettivi candidati presenti nei collegi uninominali della regione con il medesimo contrassegno, sottratti i voti ottenuti al primo turno di votazione dai candidati proclamati eletti. In caso di elezioni al primo turno ai sensi dell'articolo 77, comma 2, tale importo è aumentato della differenza tra il numero di voti ottenuti al primo turno rispettivamente dai candidati proclamati eletti e dai secondi più votati candidati non eletti nei medesimi collegi.

4. La cifra individuale dei singoli candidati è determinata moltiplicando per cento il numero dei voti validi ottenuti da ciascun candidato non risultato eletto ai sensi dell'articolo 77 e dividendo il prodotto per il totale dei voti validi espressi nel collegio.

5. L'ufficio centrale circoscrizionale opera, quindi, nel modo seguente:

a) divide la cifra elettorale di ciascun gruppo per successivi numeri positivi interi, a partire dall'uno e fino a concorrenza del numero dei deputati da eleggere;

b) dispone i quozienti ottenuti ai sensi della lettera *a)* in una graduatoria generale decrescente;

c) calcola i seggi spettanti ai gruppi di candidati in corrispondenza ai quozienti più alti; a parità di quoziente l'ultimo seggio è assegnato al gruppo di candidati che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale.

6. L'ufficio centrale circoscrizionale sottrae, dal numero dei seggi calcolato per ciascun gruppo ai sensi della lettera *c)* del comma 5, il numero degli eletti con il medesimo contrassegno nei collegi uninominali della circoscrizione, ottenendo così il numero dei seggi residui spettante, nella circoscrizione, ai candidati compresi in ciascun gruppo.

7. Per ciascun gruppo, in corrispondenza del numero dei seggi ad esso attribuiti ai sensi del comma 6, l'ufficio centrale circoscrizionale proclama eletti i candidati secondo l'ordine delle cifre indivi-

duali relative, espresse in percentuale del totale dei voti validi del rispettivo collegio.

8. Qualora a un gruppo spettino più seggi di quanti sono i suoi candidati, i seggi eccedenti sono distribuiti secondo l'ordine della graduatoria generale decrescente dei quozienti.

9. Dell'avvenuta proclamazione il presidente dell'ufficio centrale circoscrizionale invia attestato ai deputati proclamati e dà immediata notizia alla Segreteria generale della Camera dei deputati nonché alle singole prefetture — uffici territoriali del Governo, che la portano a conoscenza del pubblico ».

ART. 29.

1. All'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Il seggio che rimane vacante per qualsiasi causa, anche sopravvenuta, se appartenente alla quota di seggi attribuiti mediante recupero proporzionale, è attribuito al candidato del medesimo gruppo che segue immediatamente l'ultimo eletto secondo l'ordine della graduatoria di cui all'articolo 84, comma 7. Nel caso in cui rimanga vacante il seggio attribuito in un collegio uninominale, si procede allo svolgimento di elezioni suppletive »;

b) il comma 2 è abrogato.

CAPO III

DELEGA AL GOVERNO PER LA DETERMINAZIONE DEI COLLEGI ELETTORALI

ART. 30.

(Delega al Governo per la determinazione dei collegi uninominali per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica).

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro quattro mesi dalla data di entrata in

vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, due decreti legislativi per la determinazione dei collegi uninominali, rispettivamente, nell'ambito di ciascuna circoscrizione, per l'elezione della Camera dei deputati e, nell'ambito di ciascuna regione, per l'elezione del Senato della Repubblica, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) deve essere garantita la coerenza del bacino territoriale di ciascun collegio, avuto riguardo alle caratteristiche economico-sociali e storico-culturali del territorio;

b) i collegi devono essere costituiti da un territorio continuo, salvo il caso in cui il territorio comprende porzioni insulari;

c) i collegi, di norma, non possono includere il territorio di comuni appartenenti a province diverse, né dividere il territorio comunale, salvo il caso dei comuni che, per le loro dimensioni demografiche, comprendono al loro interno più collegi; in tal caso, ove possibile, il territorio del comune deve essere suddiviso in collegi formati nell'ambito del medesimo comune o della medesima città metropolitana;

d) nelle zone in cui sono presenti minoranze linguistiche riconosciute, l'ampiezza e la delimitazione dei collegi devono favorirne l'accesso alla rappresentanza, anche in deroga ai principi e criteri direttivi di cui al presente comma; a tal fine, le minoranze devono essere incluse nel minore numero di collegi;

e) la popolazione di ciascun collegio può discostarsi dalla media della popolazione dei collegi della circoscrizione ovvero della regione di non oltre il 10 per cento, per eccesso o per difetto; tale media si ottiene dividendo la cifra della popolazione della circoscrizione ovvero della regione, quale risulta dall'ultimo censimento generale, per il numero dei collegi uninominali compresi nella circoscrizione ovvero nella regione. Allo scopo di dare attuazione a quanto previsto dalla lettera

d) per le zone in cui sono presenti minoranze linguistiche riconosciute, gli scarti dalla media circoscrizionale ovvero dalla media regionale della popolazione sono giustificati non oltre il limite del 15 per cento, in eccesso o in difetto. Il numero dei collegi uninominali compresi in ogni circoscrizione ovvero in ogni regione è determinato dal prodotto, con arrotondamento all'unità superiore qualora la cifra decimale sia uguale o superiore a 50, ottenuto moltiplicando per 50 il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione o alla regione, diviso per 100.

2. Il Governo predispone gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sulla base delle indicazioni formulate, entro due mesi dal suo insediamento, da una Commissione per la verifica e la revisione dei collegi elettorali, nominata dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, composta dal presidente dell'Istituto nazionale di statistica, che la presiede, e da dieci docenti universitari o altri esperti in materie attinenti ai compiti che la Commissione è chiamata a svolgere.

3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, corredati dei pareri espressi, entro quindici giorni dall'invio, dai consigli regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano sulle indicazioni della Commissione di cui al comma 2, prima della loro approvazione da parte del Consiglio dei ministri, sono trasmessi alle Camere, ai fini dell'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, da rendere entro venti giorni dalla ricezione degli schemi. Qualora gli schemi si discostino dalle proposte della Commissione di cui al comma 2, il Governo deve inviare alle Camere una relazione contenente adeguata motivazione, da sottoporre all'esame delle Assemblee. In caso di mancata approvazione della relazione a maggioranza assoluta da parte di almeno una Camera, il Governo è tenuto a conformarsi al parere della Commissione di cui al comma 2. Qualora i decreti legislativi non siano conformi ai pareri parlamentari, il Governo, contemporaneamente alla pubblica-

zione dei decreti, deve inviare alle Camere una relazione contenente adeguata motivazione. Si prescinde dai pareri di cui al presente comma qualora gli stessi non siano espressi entro i termini stabiliti.

4. In sede di prima attuazione della presente legge, i Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica provvedono alla nomina della Commissione di cui al comma 2 entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Successivamente, la Commissione è nominata, con le modalità di cui al comma 2, all'inizio di ogni legislatura. Dopo ogni censimento generale della popolazione e ogni volta che ne avverta la necessità la Commissione formula le indicazioni per la revisione dei collegi, secondo i criteri di cui al presente articolo, e ne riferisce ai Presidenti delle Camere. Alla revisione delle circoscrizioni e dei collegi elettorali si procede altresì, con norme di legge, nel caso di modifica costituzionale avente a oggetto il numero dei parlamentari.

PAGINA BIANCA

€ 4,00



17PDL0007990